

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 149/44/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso presentato dalla Alpa Oreficerie Srl contro l'avviso di accertamento n. T9D031A04755/2011 notificato in data 26 settembre 2011 per l'anno 2006 relativamente ad IRES, IRAP e IVA.

L'avviso di accertamento trae origine da un P.V.C. redatto dalla G.d.F Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza a carico della ricorrente che a sua volta prendeva avvio da un procedimento penale (n. 148/02) a carico delle società Orobase International Srl e New Orobase Srl. In particolare durante le operazioni di polizia giudiziaria condotte a carico delle società Orobase venivano acquisite n. 16 pen drive contenenti una "contabilità parallela/informale, relativa alle reali operazioni poste in essere comprese le operazioni "in nero" di cessione e di acquisto di prodotti di oreficeria. Tra i fornitori della Orobase International nel 2006 risultava esserci anche la ricorrente. L'indagine nei confronti della ricorrente iniziata in data 30 settembre 2009 terminava in data 7 ottobre 2009 (tenuto conto se il 3 e il 4 erano sabato e domenica) con la redazione di un PVC; in data 26 settembre 2011 veniva notificato alla ricorrente l'avviso oggi impugnato che confermava i rilievi effettuati dalla G.d.F. e riportati nel PVC l'omessa dichiarazione di ricavi (euro 31.455) da cui una riduzione della perdita Ires da riportare negli esercizi successivi (da Euro 57.852 a Euro 26.397) e un'insufficiente determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap (valore definito dall'Ufficio in Euro 136.808) nonché l'omessa auto fatturazione in acquisto di operazioni imponibili, ad aliquota del 20% in regime di inversione contabile (euro 68.832) sulla cui base l'Ufficio contesta la presentazione di dichiarazione IVA infedele.

Parte ricorrente in data 25 novembre 2011 presentava istanza di accertamento con adesione che non ha avuto esito positivo.

Parte ricorrente fa presente che con riferimento all'anno 2004 l'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa aveva condiviso le motivazioni della parte e la controversia era stata definita mediante accertamento con adesione; così pure era stata definita la posizione di altra società (i cui soci peraltro sono i medesimi della ricorrente) per gli anni 2004-2008 partita sempre dal medesimo procedimento penale. Parte ricorrente fa presente che la G.d.F. ha utilizzato come prova contro la ricorrente

- la contabilità informale - parallela della Orobase;
- le dichiarazioni rese dal personale di Orobase;
- una limitatissima parte della contabilità ufficiale della ricorrente: 1 fattura, 5 DDT emessi e 3 DDT ricevuti per il 2004 e nessun documento per il 2006.

Richiama l'art. 12 dello Statuto del Contribuente ritenendo che sia stato violato il diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e dell'oggetto che la riguarda. Richiama la Cassazione sentenza n. 23585 del 6.11.2009. Parte ricorrente eccepisce il contrasto dell'azione accertatrice (accertamento di tipo analitico induttivo - art. 39/600 e 54/72 - con la particolarità di essere basato su documentazione extracontabile ritrovata presso terzi e su dichiarazioni di terzo rese in ambito penale, con la circolare n. 1/2008 del Comando Generale della G.d.F.. L'azione accertatrice della G.d.F. avrebbe dovuto trovare anche riscontro in circostanze di fatto (extracontabili) che consentissero di rendere inequivocabile il riferimento, nella contabilità parallela di Orobene, alle operazioni con la ricorrente nonché, conseguentemente, di sconfessare la contabilità ufficiale della ricorrente.

Parte ricorrente eccepisce il fatto che anche l'Ufficio non abbia esaminato compiutamente la fattispecie e valutato criticamente il PVC. Fa presente che parte ricorrente ha messo a disposizione della G.d.F. tutta la documentazione ufficiale durante la verifica e ritiene che proprio stante la rapidità dell'intervento (verifica di 5 giorni per 3 periodi di imposta) la G.d.F. non sia stata in grado di acquisire correttamente la documentazione.

Inoltre ritiene che l'Ufficio si sia affidato alle dichiarazioni rese dal personale di Orobase senza approfondire l'analisi degli elementi critici contenuti nelle stesse, i quali avrebbero potuto cambiare radicalmente le conclusioni.

Ritiene che nelle dichiarazioni riportate nel PVC vi siano diversi punti deboli quali la mancanza di precisione, la distanza temporale dai fatti, la possibile estraneità delle persone ai fatti. In conclusione parte ricorrente ritiene che l'accertamento debba considerarsi nullo in quanto caratterizzato dalla totale assenza di vaglio critico dei contenuti del PVC ed inoltre in quanto fondato su una doppia presunzione in contrasto con l'art. 2727 c.c. (poiché l'Ufficio non ha potuto verificare alcun documento per il 2006, ha operato una doppia presunzione : poiché la G.d.F. è riuscita ad incrociare alcuni documenti del 2004 rilevando una "presunta" corrispondenza tra la contabilità informale di Orobase e la contabilità ufficiale della ricorrente, legittimando una presunzione di evasione, ha presunto che lo stesso incrocio fosse possibile per il 2006. Peraltro senza avere, né la G.d.F. che l'Ufficio, alcun documento per ritenere fondato tale ragionamento.

In data 23 aprile 2012 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano resistendo alle osservazioni della parte come segue

non esiste nessuna norma che prevede una durata minima della . verifica;

non è previsto alcun contraddittorio in sede di verifica;

non riscontra violazione della circolare 1/2008 della G.d.F.

il P.V.C. non è acriticamente richiamato ma ragionevolmente rielaborato ed utilizzato a fondamento della ripresa a tassazione compiuta dall'Ufficio con l'avviso di accertamento. Peraltro l'Ufficio condividendo le ragioni dei verificatori, trasfuse nel PVC ha fatto a questo costantemente riferimento seppure non certo in modo pedissequo e acritico.

Si ritiene che la contabilità in nero della Orobase e le dichiarazioni dei dipendenti di quest'ultima abbiano consentito ai militari di procedere ad accertamento induttivo nei confronti della ricorrente la quale, anche nel presente giudizio, non ha fornito alcuna concreta prova contraria atta a smentire la ricostruzione contabile dei militari e dell'Ufficio che poteva procedere all'accertamento indipendentemente dall'esame della contabilità del contribuente.

Nel caso non è stata utilizzata alcuna doppia presunzione ma semplicemente il potere attribuito all'Ufficio alla legge di procedere ad accertamento induttivo.

In udienza l'Agenzia delle Entrate fa presente che per altra annualità è

già intervenuta sentenza della C.T.P..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell'impresa che in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, ovvero della c.d. contabilità "in nero" (risultante da appunti personali e informali dell'imprenditore, ovvero, come nella specie, da documentazione contenuta in pen drive) costituisce, a giudizio del Collegio, un valido

elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge e legittimità di per sé, a prescindere cioè dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui all'art. 39, secondo e terzo comma del DPR n. 600 del 1973.

Il Collegio ritiene infatti, anche alla luce delle decisioni della Corte di Cassazione n. 4423/2003 e 6311/2008, come possano essere utilizzati documenti provenienti da terzi, purchè idonei a fondare il giudizio di inattendibilità della documentazione fornita dal contribuente. Nello specifico l'utilizzo di documenti provenienti da terzi, costituisce fatto giuridicamente rilevante, in quanto le norme in materia di accertamento non prevedono limitazioni di natura soggettiva circa la provenienza degli elementi di prova, potendosi rideterminare il reddito anche in base a dati e notizie comunque raccolti. Visto che il rinvenimento della contabilità in nero della Orobase, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, si ritiene l'Ufficio legittimato a procedere ad accertamento induttivo con onere probatorio a carico del contribuente che peraltro, nel caso di specie, non risulta aver fornito prove sufficientemente concrete a smentire la ricostruzione contabile sia dei militari che dell'Ufficio, né abbia concretamente provato l'inesistenza delle violazioni e del maggior reddito accertato.

Le eccezioni sollevate dalla ricorrente non turbano infatti la validità dei rilievi accertati che sono, in fondo, accettati visto che la stessa lamenta che l'Ufficio di Bassano del Grappa, per gli stessi rilievi ha concesso alla ricorrente per l'anno 2004, e ad altra società (aventi i medesimi soci della ricorrente) per le annualità dal 2004 al 2008, la soluzione con accertamento con adesione. A tal proposito osserva la Commissione che, nel rispetto delle norme vigenti e non escluse le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, gli Uffici periferici godono di autonomia e non sono vincolati all'operato di altri Uffici.

Con riferimento all'eccezione sollevata da parte ricorrente relativa alla breve durata della visita fiscale, durante la quale non è stato possibile instaurare un reale contraddittorio, rileva il Collegio come nessuna norma preveda una durata minima per la verifica e l'instaurazione del contraddittorio e pertanto l'eccezione sollevata si ritiene infondata. Anche l'eccezione di nullità dell'accertamento per violazione della circolare 1/2008 della G.d.F. non si ritiene fondata visti i contenuti del P.V.C.; si evidenzia, altresì che il vizio di nullità costituisce ipotesi tassativa e non è previsto nel caso de quo. Inconsistenti risultano le eccezioni relative alla mancanza di motivazioni dell'accertamento ed al presunto utilizzo della doppia presunzione. In particolare ritiene il Collegio come nel caso non sia stata utilizzata alcuna doppia presunzione bensì sia stato utilizzato il potere attribuito dalla Legge all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo.

In buona sostanza e per concludere il Collegio ritiene l'atto impugnato sufficientemente motivato e rispondente, alle numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione tali da costituire, oramai, costante giurisprudenza e, non avendo parte ricorrente portato elementi probatori validi, il ricorso viene respinto. Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a carico di parte ricorrente in Euro 900.00=.

La Commissione,

P.Q.M.

Respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di giudizio che liquida in Euro 900,00=.